

28. (Registri di cancelleria)

Codice di procedura civile Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile Titolo II: DEGLI ESPERTI E DEGLI AUSILIARI DEL GIUDICE Capo III: Dei registri di cancelleria e degli atti del cancelliere 28. (Registri di cancelleria)

Art. 28. (Registri di cancelleria)

1. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, ovvero con decreto del Ministro delle finanze, nei casi di sua competenza, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono stabiliti i registri
che devono essere tenuti, a cura delle cancellerie, presso gli uffici giudiziari.
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Converight © 2004 Forequirence: Il codice di procedure civile unun forequirence it

Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice di procedura civile - www.foroeuropeo.it - Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello